



CITTA' DI CARIGNANO

PROVINCIA DI TORINO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 52

OGGETTO:

REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2020.

L'anno **duemilaventuno** addì **sedici** del mese di **dicembre** alle ore diciotto e minuti zero, nella sala delle adunanze consiliari, convocato per determinazione del Presidente con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Straordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il **CONSIGLIO COMUNALE**, nel quale sono membri i signori:

Cognome e Nome	Carica	Presente
CERUTTI Daniele	Presidente del consiglio	Si
ALBERTINO Giorgio	Sindaco	Si
LANFREDI Alfredo	Vice Sindaco	Si
MALAFRONTA Anna	Assessore	Si
MARGARIA Roberta	Assessore	Si
DI BENEDETTO Carmine	Assessore	Si
PAPA Tonino	Consigliere	Si
FERAUDO Miranda	Consigliere	Si
CORPILLO Mauro	Consigliere	Si
FALCIOLA Roberto	Consigliere	Si
CIGNETTI Marco	Consigliere	Si
BOGGIO Francesco	Consigliere	Si
DEJOMA Francesca	Consigliere	Si

Totale Presenti:	13
Totale Assenti:	0

Assume la presidenza il Signor CERUTTI Daniele.

Partecipa alla seduta il Segretario comunale reggente dott. Carmelo PUGLIESE.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato il D.Lgs. 19/8/2016, n. 175 (T.U.S.P.) “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica” il quale prevede che gli enti locali procedano ad una revisione ordinaria annuale, entro il 31 dicembre di ogni anno, delle partecipazioni al fine di verificare il permanere dei requisiti di legge per detenere le partecipazioni medesime;


Considerato che con deliberazione del Consiglio Comunale n° 40 del 21/12/2020 si dava atto che per nessuna delle partecipazioni societarie detenute dal Comune di Carignano, al 31/12/2019, ricorrevano le condizioni normative di cui al D.Lgs. 19/08/2016, n. 175, che ne imponevano l’alienazione ovvero l’adozione di altre misure comunque previste dall’art. 20, comma 1 della citata norma;

Dato atto che questo ente non è tenuto ad approvare la relazione sull’attuazione delle misure previste nel piano di razionalizzazione adottato, ove in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino le varie casistiche disciplinate dall’art. 20, comma 2 lett. a), b), c), d), e), f), nel 2020.

Richiamate le linee guida elaborate dal Dipartimento del Tesoro (dipartimento del MEF) di concerto con la Corte dei Conti al fine di fornire utili chiarimenti alle amministrazioni in fase di applicazione delle norme del TUSP ed in particolare quelle riguardanti la revisione periodica delle partecipazioni pubbliche di cui all’art. 20 D.Lgs. n. 175/2016.

Considerato che nell’allegato, costituente parte integrante e sostanziale del presente atto, sono riportate singole schede per le società partecipate dall’Ente redatte sulla base dei modelli predisposti dalla Corte dei Conti, con l’indicazione analitica delle condizioni che devono essere soddisfatte per il mantenimento della partecipazione e il ricorrere o meno di dette condizioni. Nelle medesime schede è presente una sintesi del bilancio degli ultimi anni delle principali società partecipate. Dall’analisi delle suddette schede non risultano partecipazioni societarie per le quali ricorrano le condizioni normative che impongano l’alienazione delle quote possedute, dall’analisi della situazione societaria in essere non risulta neppure la configurabilità di situazioni che possano condurre alla loro fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione delle società in partecipazione.

Dato atto che le partecipazioni detenute dal Comune di Carignano al **31/12/2020** sono quelle rappresentate nel grafico sottostante:



Dato atto che Covar 14 non è società partecipata, bensì consorzio di comuni non oggetto della presente ricognizione, e che il Comune di Carignano non si trova in posizione di controllo nei confronti di Covar 14; pertanto, come da grafico sopra citato, non rilevano ai fini della presente ricognizione le società partecipate indirettamente dal comune per il tramite del consorzio Covar 14;

Dato atto che il comune di Carignano non si trova in posizione di controllo nei confronti di Smat spa e pertanto non rilevano ai fini della presente ricognizione le società partecipate indirettamente dal comune per il tramite della società Smat spa;

Dato atto che l'articolo 26 del TUSP, al comma 5, prevede che *“Nei dodici mesi successivi alla sua entrata in vigore, il presente decreto non si applica alle società in partecipazione pubblica che, entro la data del 30 giugno 2016, abbiano adottato atti volti all'emissione di strumenti finanziari, diversi dalle azioni, quotati in mercati regolamentati. I suddetti atti sono comunicati alla Corte dei conti entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Ove entro il suddetto termine di dodici mesi il procedimento di quotazione si sia concluso, il presente decreto continua a non applicarsi alla stessa società. Sono comunque fatti salvi, anche in deroga all'articolo 7, gli effetti degli atti volti all'emissione di strumenti finanziari, diversi dalle azioni, quotati in mercati regolamentati, adottati prima della data di entrata in vigore del presente decreto”* e dato atto che la società SMAT SpA risulta essere esclusa dalla revisione in oggetto in quanto entro la data del 30/06/2016 ha adottato atti volti all'emissione di strumenti finanziari, diversi dalle azioni, quotati in mercati regolamentati, ed ha altresì concluso tale procedimento nei tempi previsti dalla citata norma (come risulta dalla comunicazione ns. prot. n. 0017969 del 17/11/2020, allegata alla presente deliberazione);

Rilevata inoltre la comunicazione del Comune di Carignano con la quale si recede dal Consorzio CEV (nota prot. 13527 del 08/09/2020) al termine dell'anno 2020;

Ritenuto di approvare l'allegato *“Revisione annuale partecipazioni societarie 2020”*, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, confermando che per nessuna delle partecipazioni societarie attualmente detenute dal Comune di Carignano, ricorrono le condizioni normative di cui al D.Lgs. 19/08/2016, n. 175, che ne impongano l'alienazione ovvero l'adozione di altre misure comunque previste dall'art. 20, comma 1 del D.Lgs. 19/8/2016, n. 175;

Il presente provvedimento è stato sottoposto al Revisore dei conti, il cui parere è allegato;

Vista la proposta n. 460/2021 dell'AREA ECONOMICO FINANZIARIA, AMMINISTRATIVA, LEGALE in merito all'argomento;

Acquisiti i pareri ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;

Con voti unanimi resi per alzata di mano

Votanti 13 – favorevoli 13

DELIBERA

di approvare l'Allegata "Revisione annuale partecipazioni societarie 2020", parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, confermando che per nessuna delle partecipazioni societarie attualmente detenute dal Comune di Carignano, ricorrono le condizioni normative di cui al D.Lgs. 19/08/2016, n. 175, che ne impongano l'alienazione ovvero l'adozione di altre misure comunque previste dall'art. 20, comma 1 della citata norma.

IL PRESIDENTE
Firmato digitalmente
CERUTTI Daniele

IL SEGRETARIO COMUNALE
REGGENTE
Firmato digitalmente
dott. Carmelo PUGLIESE
